




u8/2014 Conc Fall

## TRIBUNALE DI MATERA

Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei Sigg. magistrati:

- Dott. Giuseppe ATTIMONELLI      Presidente  
- Dott. Antonello VITALE            Giudice rel.  
- Dott. Tiziana CARADONIO        Giudice  
ha emanato il seguente



### DECRETO

- vista l'istanza, depositata in questa cancelleria, con cui la società **SO.ME.CO. s.r.l.**, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, ed esaminati gli atti relativi;
- vista la relazione del professionista/asseveratore, posta a sostegno della proposta, e relative integrazioni;
- considerato che, secondo quanto desumibile dalla nuova formulazione delle norme in materia di concordato preventivo, il controllo in sede di ammissione sia volto ad espungere proposte del tutto "irricevibili", e non proposte "correggibili";
- considerato che, una specifica disposizione di legge in materia di concordato (art. 175 L.F.) prevede che il "dialogo" tra le parti coinvolte nella procedura, può continuare finanche sino al momento della votazione dei creditori, atteso che il debitore istante può modificare il piano, fino al predetto momento;
- considerato peraltro che, sempre secondo quanto può desumersi dal nuovo assetto normativo in materia, il controllo del Tribunale può essere esercitato lungo tutto il corso della procedura, atteso che, ai sensi del novellato art. 173 L.F., il Tribunale, anche di ufficio, oltre che su segnalazione del Commissario Giudiziale -o di qualunque creditore-, può interrompere la procedura, e tanto in assolvimento della funzione di garanzia per tutte le parti interessate;
- ritenuto che, allo stato degli atti, e salve più approfondite verifiche a condursi a mezzo del Commissario Giudiziale, e di eventuali ausiliari dello stesso, non si ravvisano elementi tali che possano far ritenere la proposta manifestamente irricevibile;
- considerato che il Tribunale in sede di ammissibilità deve quindi procedere alla valutazione di:

Relatore al Collegio, Dott. Antonello Vitale

- 1) completezza della documentazione, e corretta formazione delle classi dei creditori, secondo quanto previsto dalla legge;
  - 2) ampiezza e completezza delle informazioni;
  - 3) congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;
- considerato pertanto che la disamina della valutazione di fattibilità e della stima delle poste attive a base della proposta concordataria, debba essere effettuata alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;
- rilevato che la documentazione allegata all' istanza, può ritenersi rispondente ai requisiti previsti dall' art. 161 L.F., e che dalla medesima si evince che il debitore si trovi nelle condizioni di cui all' art. 160 e ss. r.d. n.267 del 1942, in quanto:
- a) ha offerto, per il pagamento dei debiti, i beni, e poste creditorie asseritamente recuperabili esistenti nel suo patrimonio, la cui valutazione, secondo quanto attestato dagli accertamenti peritali offerti, e relazione del professionista asseverata in atti, asseritamente consentirebbe ai creditori di essere soddisfatti alla stregua di quanto indicato nella proposta concordataria.

In merito si rileva che è stato prospettato il pagamento integrale delle spese di procedura, e dell' integralità dei crediti privilegiati, e dei i creditori chirografari nella misura del 26,42%, e tanto a mezzo del ricavato dei canoni di locazione derivanti dal contratto di affitto di azienda a stipularsi dalla data di efficacia (anche provvisoria) dell' omologa, e dal ricavato della successiva alienazione (in totale € 400.000,00); dalla alienazione di scorte di magazzino (€ 250.000,00) dal recupero di altre attività (€ 660.000,00) ed in particolare dal recupero dei crediti della società derivanti da apposite azioni di cognizione e recuperatorie già pendenti (€ 5.926.000,00).

Non risultano anche essere state effettuate classificazioni e divisioni in classi dei creditori.

E' stato indicato un orizzonte temporale specifico, pur essendo stata evidenziata l' alea connessa alla durata e tempi d definizione dei giudizi in corso, e relative possibilità recuperatorie; è difatti stato indicato un orizzonte temporale di cinque anni al fine di soddisfare i crediti privilegiati, e con pagamento di dieci rate semestrali, ed a decorrere da un anno dall' omologazione, chiedendosi in sostanza di accedere e per i crediti privilegiati, alla moratoria fino ad un anno, come *ex lege* prevista; al riguardo occorre rilevare che non risultano -per quanto precisato e

dichiarato dal proponente- essere presenti beni gravati da diritto di prelazione, potendosi valutare la ammissibilità della specifica ipotesi di cui alla lett. c) dell' art. 186bis L.F., questione concernente il differimento dei pagamenti che dovrà poi essere sottoposta alla valutazione ed apprezzamento dei creditori interessati e votanti.

Può peraltro rilevarsi che la indicazione dei tempi di soddisfazione come specificata nella proposta e nella relativa nota di integrazione successiva al provvedimento Collegiale del 8/9 ottobre u.s., non collima affatto con quanto indicato dall' asseveratore, il quale (cfr. pag. 46 della relazione) ha affermato che il soddisfacimento dei privilegiati avverrebbe entro un arco temporale di tre anni, e quello dei chirografari entro un arco temporale di cinque anni, finanche indicato un termine, pari ad un anno, per la soddisfazione dei crediti prededucibili

Devesi al riguardo anche espressamente evidenziare che alcuna possibilità di differimento nei pagamenti risulta essere contemplata per i crediti prededucibili (nell' asseverazione, si ribadisce, è stato finanche indicato il termine di un anno per la soddisfazione dei crediti prededucibili), tanto dovendo essere espressamente disciplinato ex lege, e dovendosi in mancanza di previsione espressa, ritenere che i crediti in prededuzione debbano essere pagati senza alcuna dilazione

Quanto ai crediti chirografari è stata espressamente indicata la possibilità di soddisfazione nella percentuale di cui sopra, ma dopo l' avvenuta soddisfazione dei crediti privilegiati, e dovendosi quindi in tendere in tempo differito ed ulteriore rispetto al quinquennio indicato per il pagamento dei privilegiati.

Pur al cospetto delle rilevate discrasie, allo stato il giudizio del professionista reso ai sensi dell' art. 161 comma III° L.F., e le valutazioni di stima effettuate, non possono ritenersi, ed in mancanza di altri e diversi ed utili parametri di riscontro, viziati da errori logici tali da inficiarne l' attuale attendibilità.

In merito a tale ultimo punto, il Tribunale evidenzia che, in tale sommaria fase di verifica di ammissibilità, non dovendo entrare nel merito della proposta, deve limitarsi a verificare l' intrinseca ed estrinseca attendibilità del giudizio resa.

Deve difatti qui evidenziarsi che la attestazione di fattibilità è volta ad esimere il Tribunale da complesse valutazioni, e quindi dal compiere approfondita istruttoria, incompatibile con la natura e durata del procedimento in fase di ammissibilità.

E' quindi il professionista incaricato ex art. 161 L.F., che deve effettuare le proprie analisi critiche, anche al cospetto delle valutazioni di stima dei beni ed

elementi attivi messi a disposizione dalla proponente per il fabbisogno concordatario.

A fronte di stima congruamente motivata, e di correlata valutazione del professionista/asseveratore concernente la realizzabilità dei valori stimati, con conclusione quindi in senso positivo, il Tribunale non ritiene quindi, ed allo stato, di poter contrapporre valutazioni difformi, rispetto a quelle fornite dalla proponente e dalla relazione dell'asseveratore, non avendo dati ed elementi idonei a disposizione, per poter affrontare in tale sede una disamina più approfondita.

Al riguardo occorre anche rilevare che il professionista/asseveratore non risulta aver formulato anche valutazioni critiche in ordine alle valutazioni di stima date; deve comunque anche osservarsi che l'asseveratore non ha proceduto ad una disamina più approfondita in ordine alla questione recuperabilità dei crediti oggetto dei giudizi in corso <e che costituiscono la posta attiva di maggior peso in ambito concordatario>;

L'asseveratore, pur essendovi stata apposta sollecitazione rinveniente dai rilievi mossi dal provvedimento del Collegio del 8/9 ottobre u.s., con riferimento alle stime di realizzabilità dei valori attivi indicati e derivanti per la gran parte dal recupero crediti in essere e dai tempi dei relativi giudizi, si è limitato inizialmente (e nella relazione di asseverazione) a rilevare che *"gli importi indicati nel piano sono stati stimati in misura inferiore all'effettivo realizzo, e quindi sono ragionevolmente certi"* e nel contempo precisando che *"le proiezioni formulate dalla società, risultano accurate e nel complesso ragionevoli...in quanto frutto di stime orientate a definire il più probabile valore di realizzo"*, e *"devono essere interpretati in termini di ragionevolezza potendosi verificare, nel concreto, fisiologici scostamenti tra gli scenari previsti e quelli effettivi"*, formulando considerazioni di carattere generale, che se possono anche attagliarsi all'alea connessa all'esito dei giudizi in corso ed alla durata dei medesimi, non procedono ad un esame più analitico ed in chiave anche probabilistica in ordine alle previsioni di esito dei giudizi recuperatori; stanti le ricevute sollecitazioni in ordine alla questione dell'autonoma valutazione rispetto a quella della proponente, l'asseveratore si è ulteriormente limitato ad affermare che *"Data la caratteristica dei crediti analizzata dettagliatamente nella attestazione allegata al concordato, non è possibile effettuare una valutazione reale e certa circa la possibilità di recupero degli stessi, in quanto estremamente difficile configurare un giudizio in termini di certezza, ed è per questo che tutte le valutazioni circa i tempi e gli importi sono da ritenersi "probabilisticamente" certe e reali"*, non procedendo a precisare in che

termini sia giunto a tale valutazione "probabilistica", ed apparendo in tal guisa la relativa affermazione tendenzialmente tautologica.

Pur dovendosi difatti rilevare che laddove la possibilità di soddisfacimento adeguato in ambito concordatario, passi <come nella specie> attraverso il recupero delle poste attive di maggior valore, quali costituite dai crediti azionati, la correlata disamina ed analisi non può che essere condotta in termini probabilistici, può comunque ritenersi che le questioni di specie possano essere oggetto di più approfondita disamina alla stregua delle valutazioni a compiersi dal Commissario giudiziale, dovendosi in tal guisa valutarsi le affermazioni rese dal professionista circa la "fattibilità".

Al riguardo devono rilevarsi sin d' ora i correlati profili di criticità quali legati all' alea dei tempi di realizzo rispetto a quelli previsionali prospettati per i pagamenti sia dei privilegiati (a decorrere dall' anno successivo all' omologa <e quindi non prima del 2016> e per il successivo quinquennio, ed in rate semestrali) sia ed a maggior ragione per i chirografari (da pagare <per come indicato nella proposta> in via successiva rispetto ai privilegiati, e nell' ulteriore quinquennio).

Può inoltre rilevarsi che sono state formulate anche apposite valutazioni in ordine alla questione dei costi e ricavi previsti nella specie, ed in considerazione della prospettata continuità aziendale.

Al riguardo occorre rilevare che il proponente ha predisposto -sempre all' esito delle suddette sollecitazioni- apposito piano previsionale, sottoposto all' esame dell' asseveratore e dal medesimo vagliato, risultando in merito essere state svolte apposite considerazioni così come esposte nell' atto integrativo della relazione dell' asseveratore, da ultimo versato in atti.

Deve in merito anche rilevarsi che è stato affermato che tale gestione interinale, e quale funzionalizzata al successivo affitto di azienda alla Soldo srl, e per la successiva alienazione della azienda alla medesima srl, pur generando una contenuta perdita (poco più di diecimila euro) potrà essere valutata in termini di utilità ed idoneità ad assecondare le esigenze di procedura e gli interessi dei creditori, e proprio in quanto funzionalizzata a preservare il valore aziendale, e consentire la continuità della attività in essere, anche nella successiva fase dell' affitto ed alienazione dell' azienda.

- ritenuto peraltro che, per affermare sin d' ora l' infattibilità del piano si dovrebbe, allo stato, mettere in discussione il valore delle poste attive chiamate a "garantire" il pagamento dei creditori, e quindi, *in primis*, le effettive possibilità di recupero dei crediti vantati.

Deve in merito evidenziarsi che al Tribunale non è quindi dato comprendere e valutare, allo stato (ed in mancanza –si ribadisce- di attuali ed appositi approfondimenti, a condursi in fase successiva all' ammissibilità), ed al cospetto di quanto sostenuto dal professionista incaricato ex art. 161 L.F. (con particolare riferimento, al ricavo realizzabile dai beni, e la recuperabilità dei crediti), se le valutazioni di specie siano state o meno prudentziali; e tanto al fine di ritenere se anche i creditori potranno essere soddisfatti secondo la proposta (o in misura inferiore, o per nulla).

Deve comunque evidenziarsi che, in un concordato che preveda la liquidazione dei beni ed il recupero dei crediti al fine di poter soddisfare i creditori, appare indubbiamente difficile poter configurare un giudizio in termini di certezza, dovendosi considerare tutte le variabili della successiva fase liquidatoria e recuperatoria, e potendosi quindi e piuttosto formulare –e solo in chiave prudentziale- un giudizio di tipo probabilistico, che deve essere in ogni caso connotato da serietà, ben argomentato, logico, e supportato da stime serie ed attendibili.

- ritenuto, anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta, che può anche essere valutata la prospettazione relativa alle prospettive ed i tempi di recupero per i creditori, e correlata e comparativa valutazione di maggior favore dell' ipotesi concordataria, rispetto all' eventualità di una procedura di fallimento;
- rilevato inoltre che essendo prospettata la vendita dell' azienda a soggetto già indicato, tanto potrebbe comportare valutazioni anche problematiche in ordine alla possibilità di massimizzare il risultato di vendita, con configurabili e correlati riflessi in chiave di competitività;
- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di concordato preventivo di specie è allo stato da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 163 r.d. n.267 del 1942, e ritenendosi per le spese di procedura, dovei disporre ad oggi, ed in conformità al disposto di cui all' art. 163 n. 4 L.F., il deposito di € 38.000,00, salve integrazioni da parte del G.D.;
- ritenuto che occorre procedere all' adunanza dei creditori, in un tempo compatibile con gli accertamenti a demandarsi al Commissario Giudiziale, posto che occorre consentire al predetto di effettuare le approfondite verifiche del caso, in guisa tale da poter fornire ai creditori informazioni compendiate all' esito di un' attenta disamina della situazione; risulterà quindi necessario differire l' adunanza a data differente rispetto a quella prevista ex art. 163 n. 2) L.F.;

- ritenuto che il Commissario giudiziale debba, oltre che esprimere il parere sulla regolarità della procedura, sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, e sulle garanzie offerte ai creditori, dare **specifiche indicazioni sulla concreta idoneità della proposta concordataria di soddisfare i creditori nelle percentuali indicate, valutando anche i tempi entro i quali i creditori delle diverse classi potrebbero essere liquidati (rilevandosi che, nell'attuale assetto legislativo, si ravvisa anche un apposito riferimento <non previsto nella pregressa formulazione della norma> al dato temporale, ed invero potendo i tempi di realizzo essere un elemento determinante al fine della valutazione dei creditori destinatari della proposta), ben potendo i predetti tempi, incidere sulla quantificazione del fabbisogno concordatario;** in merito si rappresenta che la fattibilità del concordato, deve pur rispecchiare una previsione razionale di liquidabilità, che consenta ai creditori (ed in particolare ai chirografari, quali a soddisfarsi in percentuale) di ottenere la percentuale dei crediti oggetto della proposta; ove difatti non si possa prospettare alcuna attendibile possibilità di qualsivoglia riparto a favore dei chirografi, non può certo ritenersi integrata alcuna delle ipotesi previste ex art. 160 L.F.; ove la predetta ipotesi risultasse emergere anche in fase antecedente all' adunanza dei creditori, potrebbero essere ravvisabili i presupposti per l' applicazione dell' art. 173 L.F.; ove invece si ravvisi la medesima ipotesi in fase successiva all' omologa, potrebbe prospettarsi l' applicabilità dell' art. 186 L.F.

Dovrà il Commissario giudiziale, affrontare anche i seguenti aspetti:

- 1) verifica della situazione patrimoniale e finanziaria ed economica della società, con particolare riguardo all' attivo concordatario;
- 2) disamina dello stato giuridico dei beni e poste attive messe a disposizione, con particolare riferimento alla congruità del canone di affitto del contratto contemplato nella proposta, e del valore di vendita successivo;
- 3) disamina dei crediti della società, con redazione di un elenco analitico nel quale per ogni debitore si riporti: il tipo di contestazioni sollevate dal debitore, elementi per valutare la fondatezza di tali contestazioni, data di esigibilità, data in cui è sorto ciascun credito, informazioni sulla capacità patrimoniale del debitore, corrispondenza intercorsa con la società proponente, e correlate informazioni dai legali della società;
- 4) verifica della situazione del passivo concordatario, e della rispondenza con quanto descritto nella proposta di concordato e relativi allegati, procedendo quindi alla:

- I) redazione dell'elenco analitico dei creditori;
- II) verifica dei crediti privilegiati, con computo degli interessi di spettanza;
- III) verifica di eventuali crediti di professionisti che hanno assistito il debitore, con acquisizione delle note specifiche concernenti le prestazioni;
- IV) acquisizione di informazioni presso: Tribunale con riferimento alle cause pendenti; Agenzia Entrate, Inps ed Inail, Camera di Commercio ed Equitalia;
- V) accertamento della definitività dei crediti tributari e previdenziali;
- VI) verifica di eventuali rivendicazioni e richieste dai lavoratori, oltre che per mensilità non corrisposte e TFR, per straordinario e/o differenze retributive;


- evidenziato che le richieste formulate sub nn. 4), 5), 6) e 7) della proposta di concordato si appalesano irrivalenti, in quanto non contemplate da alcuna norma apposita che consenta di disporre in tal senso nel decreto di inammissibilità;

- evidenziato che l'art. 182 sexies L.F. prevede sì l'inapplicabilità di alcune norme in materia societaria (quali espressamente richiamate nella medesima disposizione) ed in particolare la non operatività della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, ma solo "*Dalla data del deposito della domanda di concordato*", e non quindi per il periodo antecedente, durante il quale sono previsti dalla legge appositi e specifici obblighi <da porsi in essere "*senza indugio*"> a carico degli amministratori <artt. 2484 n. 4 c.c., art. 2484 comma II° c.c., art. 2485 c.c., ed in caso (come nella specie) di perdita del capitale sociale; al riguardo si deve rilevare che tali obblighi <nonostante il decorso di ampio lasso di tempo sia dalla data di accertamento della perdita del capitale, sia dalla data della declaratoria di inammissibilità della prima domanda di concordato> non risultano essere stati adempiuti, dovendosi valutare nel prosieguo le relative conseguenze di tali inadempimenti (la perdita di capitale sociale alla quale i soci non rimedino attraverso la ricapitalizzazione, opera come causa di scioglimento <da accertarsi nell'immediato dagli amministratori, con gli adempimenti ex lege richiesti> ed impedisce la continuazione della attività economica, potendosi compiere soltanto gli atti necessari ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, e dovendosi quindi nell'ipotesi di mancata ricapitalizzazione procedere all'immediato scioglimento della società, e non potendosi quindi proseguire nell'attività produttiva e gestoria, potendosi in tal guisa e dovendosi valutare la ricorrenza nell'ipotesi dei presupposti di applicabilità dell'art. 173 L.F.), posto peraltro che (cfr. art. 2485 c.c.) gli amministratori "*in caso di ritardo*



*od omissioni sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali, e dai terzi”*: peraltro occorre anche rilevare che a fronte di tale conclamata situazione, neppure i soci, né il collegio sindacale (??) hanno sottoposto <ed in mancanza di apposita iniziativa dell’amministratore> al Tribunale la sia pur chiara e palese sussistenza della causa di scioglimento, ed i sensi e fini di quanto previsto dal comma II° dell’art. 2485 c.c.; peraltro deve anche rilevarsi che (cfr. art. 2486 c.c.) pur essendo fino alla nomina dei liquidatori (art. 2487bis c.c.), il potere gestorio riconosciuto in capo agli amministratori, tali ultimi possono solo procedere ad attività conservative del patrimonio, risultando essere responsabili personalmente delle eventuali correlate violazioni; al riguardo si evidenzia che (Tribunale Tivoli 26 agosto 2009) *“L’obbligo gravante sull’amministratore della società ex art. 2485 c.c. di procedere senza indugio all’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società medesima e all’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di accertamento di tale causa è posto a tutela, fra l’altro, dei terzi contraenti, affinché possano consapevolmente decidere se assumere o meno il rischio di vendere merci e servizi ad un soggetto giuridico che ha interamente perduto il proprio capitale sociale; in caso di inosservanza di tale obbligo, anche l’amministratore risponderà delle perdite subite dai terzi per avere intrattenuto rapporti d’affari con la società in liquidazione.”*, costituendo (Tribunale Tivoli 05 luglio 2004) *“grave irregolarità nella gestione, ex art. 2409 c.c., la violazione da parte degli amministratori dell’obbligo, ex art. 2485 c.c., di accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del limite legale per perdite ex art. 2447 c.c.”*; ed ancora (Tribunale Milano sez. VIII 20 aprile 2009 n. 5221) *“Verificatasi una perdita di gestione che determina un patrimonio netto negativo inferiore al minimo legale, la violazione dei divieti ed obblighi stabiliti dai previgenti art. 2449, 2446 e 2447 da parte di amministratori e sindaci li rende responsabili del disavanzo di gestione che si genera con la prosecuzione dell’impresa in un’ottica non liquidatoria; non potendosi escludere che nell’attività liquidatoria rientri la prosecuzione dell’impresa ai soli fini della salvaguardia dell’impresa sino alla chiusura della fase di liquidazione del suo patrimonio, come ha poi chiarito e disposto il legislatore del 2003 con la novella degli art. 2485 e ss. c.c”*

**P.Q.M.**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

- ammette alla procedura di concordato preventivo la **SO.ME.CO. s.r.l.**, legale rappresentante Soldo Francesco, nato a Salandra il 18/11/1945, e conseguentemente dichiara aperta la relativa procedura; N. REA CE IAA DI NT 42519
- 2) delega alla procedura il Giudice Dott. Antonello Vitale;
  - 3) ordina ai sensi dell' art. 166 comma II, ed 88 comma II, L.F. la trascrizione della presente con riferimento agli immobili della società;
  - 4) ordina, ai sensi dell' art. 166 L.F., la pubblicazione del dispositivo sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno "
  - 5) ordina la convocazione dei creditori per il giorno 23/11/15, ore 10,30, nell' aula di udienza del G.D., nel palazzo di giustizia di Matera, per la discussione ed eventuale approvazione della proposta di concordato;
  - 6) nomina Dott. Comm. MARCO FERRICIANO con studio in MATERA quale Commissario giudiziale, disponendo che il predetto depositi nel termine di dieci giorni prima dell' adunanza, la relazione particolareggiata sulla proposta di concordato, la quale dovrà essere pubblicata integralmente su sito Internet del tribunale di Matera, ove saranno reperibili anche il decreto di ammissione, ed altri documenti ritenuti utili dal Commissario giudiziale;
  - 7) stabilisce che il presente decreto sia comunicato dal Commissario giudiziale ai creditori ai sensi di quanto previsto dall' art. 163 comma II° n. 2 L.F., con comunicazione del sito Internet ove sarà pubblicata la relazione ex art. 172 L.F.;
  - 8) dispone che la ricorrente debba depositare nella cancelleria del Tribunale, entro 10 giorni la somma di € 38.000,00, ex art. 163 L.F., con avvertimento che decorso inutilmente il detto termine dovrà procedersi nelle forme e modi della L.F.;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.166 l.f.

Matera, 12/11/2015  
Il Giudice est.  
Dott. Antonello Vitale

Il Presidente  
Dott. Giuseppe Attimonelli

**TRIBUNALE DI MATERA**  
Depositato in Cancelleria  
oggi 14-11-15  
**IL CANCELLIERE**